



COMUNE DI CAPODIMONTE
PROVINCIA DI VITERBO

**DISCIPLINARE DEL PORTO TURISTICO
DI CAPODIMONTE**

**approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del
Consiglio Comunale n. 17 del 22 ottobre 2021**



COMUNE DI CAPODIMONTE

Piazza della Rocca 4
01010 CAPODIMONTE
Rev. Ottobre 2021

Art. 1

Premessa

Il Comune di Capodimonte gestisce i pontili e i luoghi attigui al porto turistico in forza della convenzione siglata con la Regione Lazio per la concessione amministrativa relativa alla la gestione dell'area portuale (determina Regione Lazio n. G05526-2021 Direzione Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, Area concessioni) ai sensi dell'art.17 comma 27 della legge regionale 14 agosto 2017 n.9, modificando il dettato della L.R. 11 dicembre 1998 n. 53 in materia di organizzazione della difesa del suolo, ha trasferito in capo ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all'interno dei porti lacuali di cui all'art. 11 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con la sottoscrizione della Convenzione, è stato determinato il trasferimento effettivo, senza clausole di limitazione, in capo al Comune di diritti soggettivi assimilabili a diritti reali di godimento sui beni demaniali attribuiti in concessione che è pertanto autorizzato l'uso dello specchio acqueo per la individuazione e installazione di punti di attracco provvisori, realizzati e mantenuti a termine del Codice della Navigazione

Per il perseguimento delle finalità attribuite alla concessione, in proprio secondo i propri ordinamenti ed in conformità alla legislazione in materia, l'Amministrazione concessionaria è autorizzata tra l'altro ad affidare, per mezzo di contratti di servizio a terzi operatori economici, a proprie società controllate o partecipate in misura maggioritaria, già istituite o da istituirsi, una parte o il complesso delle attività, delle funzioni e dei servizi erogati all'utenza, ivi compresa l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sui beni demaniali detenuti in concessione.

Art. 2

Definizioni

Per concessionario si intende l'Amministrazione Comunale di Capodimonte, responsabile della Gestione del Porto Turistico, di seguito denominata **Gestione**, titolare della concessione demaniale per l'area portuale.

La ditta incaricata dalla Gestione per i servizi portuali, con i suoi incaricati, viene denominata **Direzione del Porto** o semplicemente Direzione.

Per **assegnatario** si intende la persona che utilizza momentaneamente il punto di ormeggio assegnatagli dal Comune.

Per **natante** si intende quella unità autorizzata all'ormeggio all'interno del Porto Turistico.

Per **lunghezza massima** del natante si intende la lunghezza fuori tutto comprese le appendici quali, ad esempio, delfiniere, spiaggette, ecc. ecc.

Per **tariffafissa** si intende il canone annuale da corrispondere alla Gestione per l'assegnazione del posto barca.

Per **tariffa temporanea** si intende:

1. la quota da corrispondere alla Gestione per l'assegnazione di un ormeggio nel periodo Novembre/Febbraio qualora vi sia disponibilità (sosta invernale)
2. la quota da corrispondere per ogni notte di ormeggio (sosta notturna per transiti)

Art. 3

Applicazione del Disciplinare

Date le caratteristiche morfologiche del porto, delle catenarie e per motivi di sicurezza, fermo restando il rispetto delle norme previste dal regolamento Provinciale di navigazione del lago di Bolsena e fatte salve le assegnazioni per il periodo 2021/2022 potranno essere ormeggiate solo le unità:

- aventi lunghezza massima di metri 10,00 se a vela
- aventi lunghezza massima di metri 9,00 se a motore

Dal momento in cui il natante entra nel Porto è soggetto alle disposizioni di cui al presente Disciplinare applicate dalla Direzione del Porto incaricata dalla Gestione. L'assegnatario ormeggerà il natante al posto assegnatogli dalla Direzione del Porto, procedendo alle manovre che verranno suggerite da questa ultima.

Art. 4

Servizi disponibili nell'approdo

Nel Porto Turistico sono a disposizione dell'utente, per il solo natante autorizzato ad occupare l'ormeggio assegnato, i seguenti servizi compresi nelle tariffe di ormeggio:

- a) pulizia quotidiana delle banchine, dei moli, comprese le scogliere artificiali, dello specchio acqueo portuale e delle aree limitrofe a verde o pavimentate, mediante spazzatura, svuotamento dei cestini portarifiuti, asportazione dei rifiuti e degli oggetti comunque abbandonati e della vegetazione acquatica, recupero di imbarcazioni affondate all'interno del porto;
- b) manutenzione ordinaria degli impianti portuali (pontili galleggianti, scivolo e altri che potranno essere aggiunti nel corso del tempo);
- c) verifica periodica delle cime di ormeggio, onde garantirne l'efficienza;
- d) sorveglianza diurna del porto così organizzata:
 - a. nei mesi di Gennaio, Febbraio, Ottobre, Novembre e Dicembre mediante la presenza di almeno un addetto per un'ora al giorno e servizio di reperibilità h24;
 - b. nei mesi di Marzo e Aprile mediante la presenza di almeno un addetto per 3 ore giornaliere nei giorni festivi e prefestivi e almeno un'ora negli altri giorni compreso servizio di reperibilità nella fascia oraria h24;
 - c. nel mese di Maggio mediante la presenza di almeno un addetto per 8 ore tutti i giorni festivi e prefestivi e almeno 3 ore negli altri giorni compreso il servizio di reperibilità nella fascia oraria h24;
 - d. nei mesi di Giugno, Luglio Agosto mediante la presenza continuativa di almeno 3-4 addetti dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e almeno 2-3 addetti dalle ore 12.00 alle ore 22.00. Il tutto compreso servizio di reperibilità h24.
- e) fornitura di energia elettrica e presa acqua in prossimità delle colonnine.

I seguenti servizi sono, altresì, a disposizione secondo apposite tariffe Comunali:

- a) Sosta temporanea notturna per utenti non assegnatari di posto barca;
- b) Sosta temporanea per il periodo invernale (novembre/febbraio)
- c) Servizio di alaggio e varo con l'utilizzo della gru;
- d) Servizio di alaggio e varo con l'utilizzo di trasportatori privati.

Art. 5

Sistemazione in ormeggio

Il Gestore, su proposta della Direzione del Porto, in base alle caratteristiche tecniche dell'unità, provvederà ad assegnare il posto barca agli aventi diritto, fermo restando che, per la migliore sistemazione di tutte le unità, potrà anche successivamente effettuare spostamenti.

In occasione della sistemazione in ormeggio la Direzione del Porto provvederà a consegnare il tagliando con riportato l'anno e il numero identificativo del posto barca; sarà cura dell'assegnatario apporre il tagliando sull'imbarcazione in maniera tale che sia ben visibile dal pontile.

In particolare per i residenti il tagliando di cui sopra potrà essere ritirato solo ed esclusivamente dall'intestatario del posto barca previa presentazione di un documento di riconoscimento.

Le unità sprovviste di tagliando o con tagliando non visibile verranno spostate sul molo destinato alla sosta temporanea e, trascorsi 7 giorni, messe in secco con spese a carico del titolare dell'imbarcazione.

Ogni natante dovrà essere ormeggiato secondo le prescrizioni della Direzione del Porto. Le unità dotate di motore fuoribordo devono obbligatoriamente tenere il piede del motore abbassato al fine di evitare danneggiamenti alle unità in manovra. Dovranno inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a prevenire fenomeni di affondamento, dovuti a precipitazioni atmosferiche, rottura di ormeggi, etc. In caso di inadempienza, o il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza di altri natanti, utenti o le installazioni portuali, la Direzione del Portolo segnalerà al Gestore che ne potrà disporre l'allontanamento o farne regolare la sistemazione alla Direzione del Porto, addebitandogli le eventuali spese sostenute.

Art. 6

Condotta civile degli utenti

Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza ed alla buona immagine del Porto, da parte del proprietario del natante o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni del Porto giustifica l'immediato allontanamento del natante, disposto insindacabilmente dal responsabile della Gestione. Sia nei posti di transito che riservati, la Gestione, previo rapporto della Direzione del Porto, si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio a natanti i cui proprietari, equipaggio od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali.

Art. 7

Documentazione relativa al natante

Il proprietario del natante dovrà presentare obbligatoriamente all'atto della consegna del tagliando di cui all'art. 5 la documentazione relativa alla propria identità, alla proprietà del natante e dalla relativa polizza assicurativa che dovranno corrispondere con il nominativo dell'assegnatario, le caratteristiche tecniche dell'unità relativamente alla lunghezza fuori tutto e lunghezza massima e comunque ogni documento richiesto dalla Gestione, anche per tramite della Direzione del Porto, ai sensi della legislazione vigente. La Gestione, con il supporto della Direzione del Porto, potrà effettuare a campione le misurazioni di verifica dell'effettiva lunghezza massima qualora necessario.

In caso di non corrispondenza di quanto sopra accertato con l'assegnazione, la Direzione del Porto invierà specifica relazione al Gestore per gli adempimenti conseguenti.

Art. 8

Parabordi e cime di ormeggio

Tutti natanti all'ormeggio dovranno essere muniti lateralmente di un numero sufficiente di parabordi (almeno 2 per lato per i natanti fino a 6 metri di lunghezza e almeno 3 per lato per le imbarcazioni superiori ai 6 metri di lunghezza) per non danneggiare quelli vicini.

Le cime di ormeggio dovranno avere un diametro minimo di 6 mm per le unità fino a 8 metri di lunghezza, 10 mm per le unità fino a 7,50 metri di lunghezza e 12 mm per le unità superiori a 7,50 metri di lunghezza.

Al momento dell'assegnazione del posto barca l'assegnatario è tenuto a verificare la presenza e l'integrità del corpo morto e della relativa drappa; in caso di rottura causata dall'elica la sostituzione avverrà solo dopo il pagamento, da parte dell'assegnatario del posto barca, della somma di € 60,00 come rimborso per l'intervento. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo del sub la somma dovuta sarà pari ad € 260,00.

Art. 9

Decadenza dell'assegnazione dell'ormeggio

Viene dichiarata decaduta l'assegnazione del posto barca nei seguenti casi:

- a) l'utente assegnatario non abbia provveduto al pagamento della tariffa prevista;
- b) Il natante ormeggiato risulti danneggiato, non efficiente o non si attenga alle norme di decoro;
- c) in relazione all'accertamento di cui all'art. 7, qualora non sanabile.

La decadenza sarà comunicata all'interessato dalla Gestione, con formale comunicazione, senza altri adempimenti.

La decadenza è irrevocabile ed opera con effetti immediati decorso il termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La revoca del provvedimento di decadenza è ammessa solo in caso di comprovate motivazioni che verranno valutate dalla Gestione.

Art. 10

Volturnazione dell'assegnazione dell'ormeggio

E' vietata all'utente la cessione a qualsiasi titolo della concessione di ormeggio, salvo che la stessa non sia specificatamente autorizzata dalla Gestione. Costituisce atto di cessione dell'ormeggio, come tale vietato, anche l'atto con il quale l'assegnatario concede a terzi l'uso temporaneo dello stesso, sia a titolo gratuito che oneroso. Ai fini del controllo di quanto previsto nel presente articolo, la Gestione può procedere ad accertamenti di ufficio e disporre l'immediata revoca dell'assegnazione, in caso di accertata violazione, anche da parte della Direzione del Porto.

Art. 11

Varo e alaggio

Varo e alaggio possono essere effettuati con:

- a) Con l'utilizzo della gru

L'utilizzo della gru per le operazioni di varo e alaggio è disponibile tutti i giorni ad eccezione della domenica e dei giorni festivi dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 previa prenotazione come da modulo allegato da inviare all'Direzione del Porto per la movimentazione della gru con operatore abilitato dedicato. La tariffa per l'utilizzo della gru viene fissata con delibera di Giunta Comunale. Per gli assegnatari di posto barca come da specifica delibera comunale, si stabilisce la gratuità di un solo varo ed un solo alaggio annuale. La gru potrà essere

utilizzata anche per il carico e lo scarico di materiali su chiatta previo specifici accordi con la Gestione e con oneri a carico del richiedente da valutarsi in relazione all'impegno richiesto dell'operatore dedicato.

b) Con l'utilizzo di trasportatori privati

L'accesso al Porto a trasportatori privati per le operazioni di varo e alaggio potrà essere effettuato tutti i giorni ad eccezione della domenica e dei giorni festivi dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 previa prenotazione come da modulo allegato da inviare alla Direzione del Porto, corredato di copia dei necessari documenti di legge per mezzo ed operatore, nonché di assicurazione RCT adeguata e attestazione di avvenuto pagamento della tariffa stabilita con delibera di Giunta Comunale.

Art. 12

Sostituzione del natante

La sostituzione è ammessa solo a titolo definitivo e non temporaneo presentando specifica domanda alla Gestione, come da modulo allegato, necessaria per le verifiche da parte della Direzione del Porto in merito alla disponibilità di un posto idoneo.

In caso di esito positivo la Gestione autorizzerà la sostituzione con specifico provvedimento ed applicazione della tariffa corrispondente alla nuova fascia di appartenenza.

Nel caso in cui la sostituzione avvenga con una unità di misura inferiore a quella assegnata nulla dalla Gestione sarà dovuto.

Art. 13

Disciplina tariffe

La disciplina generale delle tariffe dovute per la concessione, sia fissa che temporanea degli ormeggi, per i servizi di varo e alaggio, è determinata dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento.

Art. 14

Furti a bordo

La Gestione non si assume alcuna obbligazione nei confronti dei proprietari dei natanti per danneggiamento o eventuali furti atteso che le imbarcazioni e gli oggetti in esse contenuti non sono affidati in custodia. Pertanto tutti coloro che utilizzano il Porto Turistico devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili.

Art. 15

Risarcimento danni tra privati o da eventi e calamità naturali

La Gestione non risponde di qualsiasi perdita o danno subito dai natanti o dalle cose per fatti imputabili a terzi; questi, direttamente o attraverso la propria assicurazione, saranno tenuti al risarcimento dei danni ad altri utenti o alle strutture dell'approdo. La Gestione e la Direzione del Porto devono essere immediatamente messi al corrente degli eventi accaduti. La Gestione non risponde in nessun caso di qualsiasi perdita o danno dovuto ad eventi o calamità naturali salvo che non siano in relazione a cedimento delle infrastrutture portuali.

Art. 16

Obblighi e divieti

E' vietato all'interno del porto:

- a) svolgere qualsiasi attività che comporti l'impiego di sommozzatori. Tale attività è di esclusiva competenza della Direzione del Porto, salvo che non sia diversamente stabilito con specifico atto dalla Gestione. Ciò vale sia per eventuali lavori che per interventi occasionali come recupero di oggetti sul fondo, cime nell'elica, ecc.
- b) navigare a vela. Tale disposizione si applica anche se il natante è a meno di 200 metri di distanza dall'ingresso del porto. In caso di avaria al motore dovrà essere contattata la Direzione del Porto per la necessaria assistenza.
- c) tenere il natante in cattivo stato di decoro ovvero abbandonarlo all'ormeggio anche dopo il termine della concessione;
- d) eseguire lavori in quota ad altezze superiori ai 2 metri. Per eventuali interventi di manutenzione da effettuare in testa d'albero gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione del Porto che provvederà a comunicare modi, termini e documentazione da presentare per effettuare i lavori.
- e) accedere ai pontili, qualunque ne sia il motivo, a ognitipo di veicolo motorizzato ad eccezione dei mezzi impiegati dalla Direzione del Porto e a quelli delle forze di Polizia o a quelli autorizzati dalla Gestione.
- f) l'utilizzo di velocipedi salvo specifiche autorizzazioni da parte della Gestione.
- g) lasciare sui pontili e in banchina:

- passerelle dei natanti e cime di ormeggio (salvo posizionamento ordinato che non intralci il passaggio);
- cavi elettrici e manichette per l'acqua ;
- calzature, ciabatte, teli di copertura e oggetti vari;

La Direzione del Porto provvederà al recupero di quanto lasciato incustodito.

- h) fissare boe o qualsiasi altro oggetto galleggiante alle cime dei corpi morti;
- i) lavare i natanti con prodotti non ecologici;
- j) accendere, a meno che il natante stia per lasciare l'ormeggio, e comunque per non più di venti minuti, i motori principali ed ausiliari prima delle ore 09,00 del mattino e dopo le ore 20,00, nonché dalle ore 12,30 alle ore 15,30 durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e nei giorni festivi e prefestivi. L'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose o persone nel periodo sopra indicato è subordinata al preventivo nulla osta della Direzione del Porto.
- k) Lo stazionamento ai natanti con lunghezza massima superiore a 10 metri per natanti a vela e 9 metri per natanti a motore, nel rispetto del regolamento Provinciale di Navigazione vigente, salvo specifiche autorizzazioni da parte della Polizia Provinciale.

Art. 17

Divieto di scarico rifiuti in acqua e sulle infrastrutture portuali

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi non ecocompatibili, di detriti o altro nell'ambito del porto, sia in acqua che sulle banchine e sui pontili galleggianti. Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui il porto è dotato, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi. I rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dalla Gestione e con l'ausilio del personale dedicato ed in accordo con le norme in materia. Per le esigenze personali deve essere usato l'apposito locale igienico esistente a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo.

Il gestore del distributore di carburanti oltre a mantenere in perfetto stato di efficienza il sistema antincendio necessario per l'esercizio, dovrà provvedere ad un adeguato sistema antinquinamento con idonee panne galleggianti pronte a circoscrivere l'eventuale sversamento di olio e carburante in mare. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di inquinamento da idrocarburi o di incendio di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi e agli arredi ed opere portuali.

I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico in acqua di rifiuti liquidi e solidi, saranno sanzionati dalla Gestione con una somma di 300,00 Euro e denunciati per scarico non autorizzato alla competente autorità.

Art. 18

Soste temporanee

Le soste temporanee, le cui tariffe sono approvate con delibera di Consiglio Comunale, sono di tipo:

Notturna: è possibile sostare presso il Porto temporaneamente in base alla disponibilità di posti per l'ormeggio previa prenotazione con la Direzione del Porto come da modulo allegato. La tariffa sarà applicata ad ogni notte di permanenza e dovrà essere corrisposta anticipatamente per l'intero importo. In caso di partenza anticipata nulla sarà rimborsato dalla Gestione.

Invernale: è possibile sostare presso il Porto nel periodo Novembre/Febbraio, previa verifica della disponibilità con la Direzione del Porto e pagamento della relativa tariffa. A semplice ed insindacabile richiesta della Gestione l'assegnatario dovrà liberare l'ormeggio nel più breve tempo possibile. In tal caso, per il periodo non fruito, la Gestione restituirà la relativa quota parte di tariffa.

Art. 19

Parcheggio auto

Il parcheggio auto è disponibile tutti i giorni della settimana ad esclusione del lunedì mattina, giorno di svolgimento del mercato settimanale.

L'accesso è regolato da una sbarra con chiave che verrà consegnata agli aventi diritto; non è consentito il parcheggio a velocipedi, moto e carrelli.

E' consentito l'accesso al parcheggio, fino al numero massimo consentito di 40 posti auto, agli autoveicoli assegnatari di posto barca per non residenti che dovranno corrispondere alla Gestione la tariffa stabilita con delibera di Consiglio

Comunale. Gli interessati, all'atto della domanda per l'assegnazione del posto barca, dovranno farne richiesta. Qualora le richieste siano superiori rispetto alla disponibilità, si procederà a sorteggio.

Per la sola stagione 2022, dovrà essere presentata specifica domanda ad integrazione entro e non oltre il 15 dicembre 2021. Qualora le richieste siano superiori rispetto alla disponibilità, si procederà a sorteggio.

Agli aventi diritto verrà consegnato un tagliando da esporre in auto.

Per il carico e lo scarico verranno riservati due posti auto a tempo limitato (max 30 minuti).

Le forze di polizia potranno effettuare controlli per verificare la presenza del tagliando e, nel caso l'auto ne fosse sprovvista, redigere verbale come previsto dal vigente codice della strada ovvero disporre la rimozione coatta qualora necessario.

Art. 20

Utilizzo delle colonnine per erogazione acqua e corrente

Gli utenti possono utilizzare l'acqua mediante apposite manichette con pistola salva acqua che dovranno essere rimosse al termine dell'utilizzo. L'utilizzo dell'impianto elettrico è consentito per la gestione dell'impianto di bordo; i cavi e le prese dovranno essere certificati in base alle attuali normative. L'utilizzo avviene sotto la sorveglianza della Direzione del Porto e sotto la esclusiva responsabilità dell'utente che risponderà personalmente di eventuali danni diretti e indiretti a cose o persone. L'utilizzo delle colonnine in assenza di persone a bordo non è consentito. Non è consentito lasciare cavi elettrici o manichette per l'acqua incustodite. Sarà compito della Direzione del Porto, a ridosso dell'orario di fine servizio, controllare tutti i pontili e staccare la corrente a chi ne fa utilizzo in assenza di persone a bordo. Le forze di Polizia sono deputate al controllo del rispetto delle presenti norme ed applicare le sanzioni previste in caso di mancato rispetto.

Art. 21

Conoscenza del Disciplinare

I concessionari degli ormeggi o di ogni altra attrezzatura del Porto Turistico tacitamente dichiarano di conoscere, accettare e rispettare incondizionatamente le norme del presente Disciplinare che, di norma, sarà consegnato in copia al momento dell'assegnazione dell'ormeggio e comunque esposto in modo ben visibile nella bacheca dedicata del Porto.

Art. 22

Sanzioni

La vigilanza sul rispetto della disciplina sulla navigazione, l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni spettano agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a tutte le Forze di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale.

Ferme restando le norme sanzionatorie già disciplinate per le violazioni delle disposizioni legislative sulla navigazione dal R.D. 327/42 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs 171 del 18 luglio 2005, ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Disciplinare, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

L'accertamento dell'infrazione sarà effettuato in prima istanza, qualora le Forze di Polizia non siano sul posto al momento dell'infrazione, a cura della Direzione del Porto che trasmetterà prontamente alla Polizia Locale il relativo verbale per il seguito di competenza.

Dopo la terza infrazione commessa nell'anno dallo stesso assegnatario di posto barca la Gestione potrà procedere alla revoca dell'assegnazione.

Art. 23

Rimozione forzata dei natanti

Nel caso in cui la Direzione del Porto riscontri un ormeggio abusivo, verrà apposto sul natante un avviso di rimozione entro il termine di 7 giorni trascorsi i quali la Gestione provvederà alla rimozione forzata coattiva. Il natante sarà trasportato e custodito presso il Cantiere nautico individuato dalla Gestione e restituito all'avente diritto previo pagamento delle spese sostenute. A dette spese si applica il comma 3° dell'art. 2756 del Codice Civile.

Art. 24

Norme finali

Le forze di Polizia (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Provinciale, ecc.) sono preposte al controllo circa gli adempimenti al presente disciplinare da parte degli utenti del porto.



COMUNE DI CAPODIMONTE

Piazza della Rocca 4 - 01010 CAPODIMONTE (VT)
tel. 0761-870043 email: tecnico@comune.capodimonte.vt.it
pec: comunecapodimonte@itpec.it

RICHIESTA DI SOSTITUZIONE NATANTE

Il sottoscritto _____ Nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____
codice fiscale _____ n° tel. _____
proprietario dell'unità _____

Chiede di poter sostituire il proprio natante per il seguente motivo

con il seguente natante

_____ di proprietà di _____ Nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____
codice fiscale _____ n° tel. _____

Firma

Si allega alla presente:

- Copia documento di identità
- Copia certificato di assicurazione
- Copia del bonifico bancario

Capodimonte,

NB:

all'atto della domanda, dovrà essere versata la somma, non rimborsabile in caso di rigetto, di €30,00 per diritti di segreteria.



COMUNEDICAPODIMONTE

Piazza della Rocca 4 - 01010 CAPODIMONTE (VT)
tel. 0761-870043 email: tecnico@comune.capodimonte.vt.it
pec: comunecapodimonte@itpec.it

RICHIESTA DI

- UTILIZZO GRU**
- ALAGGIO E VARO CON MEZZO PRIVATO**

Il sottoscritto _____ Nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____
codice fiscale _____ n° tel. _____
proprietario dell'unità _____

Chiede di poter utilizzare il servizio sopraindicato per il giorno _____ alle ore _____

Capodimonte, _____

Firma

Effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a Comune di Capodimonte

Iban: **IT49E0306972952100000300003**.

Inserire nella causale “servizio gru del giorno _____ alle ore _____”.

Copia della richiesta e del bonifico vanno presentate presso la Reception del Porto Turistico.



COMUNE DI CAPODIMONTE

Piazza della Rocca 4 - 01010 CAPODIMONTE (VT)
tel. 0761-870043 email: tecnico@comune.capodimonte.vt.it
pec: comunecapodimonte@itpec.it

RICHIESTA DI SOSTA TEMPORANEA INVERNALE

Il sottoscritto _____ Nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____
codice fiscale _____ n° tel. _____
email _____ proprietario del natante

con le seguenti caratteristiche:

lunghezza massima _____
lunghezza fuori tutto _____
larghezza _____
pescaggio _____

CHIEDE

di poter usufruire di un posto barca temporaneo per il periodo invernale novembre-febbraio con tariffa fissa di €350,00 che verrà versata, in caso di assegnazione, al Comune di Capodimonte sul conto corrente della tesoreria,

ACCENTANDO

- di liberare il posto barca entro l'ultimo giorno del mese di febbraio;
- qualora non abbia liberato il posto barca entro il termine di cui al punto precedente che l'Amministrazione Comunale provveda senza ulteriori avvisi, a rimuovere forzatamente il natante addebitandogli le spese sostenute;
- di liberare entro 24 ore e con specifici accordi con la Direzione del Porto, a semplice ed insindacabile richiesta dell'Amministrazione Comunale; per il periodo non fruito gli verrà rimborsata la relativa quota parte.

In fede _____

Capodimonte, lì _____

Si allega alla presente:

- documento di identità
- copia certificato di assicurazione
- copia del bonifico bancario per le spese di istruttoria di €30,00